DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2022, n. 1233

Approvazione Schema Convenzione ex art.15 Legge 241/1990 tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture per il turismo della Puglia.

Il Presidente Michele Emiliano, di concerto con l'Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Gianfranco Lopane, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Amministrativo Giuseppe Loiodice, in servizio presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, confermata dal rispettivo Direttore di Dipartimento, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- con la L.R. n. 6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" è stato riconosciuto nello spettacolo e nella cultura una componente fondamentale dell'identità dei nostri territori;
- con la L.R. n. 17 del 25/06/2013 "Disposizioni in materia di beni culturali" è stata disciplinata la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale per il potenziamento e il miglioramento della fruizione, della conscenza e della conservazione di Beni culturali e dello sviluppo del territorio, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, tramite le competenti Sezioni e gli Enti regionali partecipati ad esso afferenti:
 - cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale;
 - presidia la cooperazione territoriale e la valorizzazione turistica;
 - promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio e l'attrattività del territorio;
 - gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale;
 - gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattività e la competitività nel contesto internazionale;
 - trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese da mero centro di costo in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione;
 - presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore;
 - è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali;
 - provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività;
 - indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
 - assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
 - concorre all'attuazione degli obiettivi di intervento selezionati dal PNRR con specifico riferimento alle linee di investimento nell'ambito della strategia M1.C3 "Turismo e Cultura 4.0" per le quali il Ministero della Cultura ha individuato le Regioni come Soggetti attuatori, ovvero per le parti ad esse specificamente delegate dai soggetti beneficiari;

- ai fini di una programmazione strategica di sviluppo culturale che conduca alla costruzione di un modello evolutivo di sviluppo e valorizzazione del Territorio, con Deliberazione n. 543 del 19/3/2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico regionale della Cultura *PiiiLCulturaInPuglia*, sviluppato su un arco decennale 2017-2026, e, con Deliberazione n. 191 del 14/2/2017, il Piano strategico regionale del Turismo *Puglia 365*, sviluppato su un arco decennale 2016/2025;
- la Legge regionale n. 41 del 02/11/2017 istituisce l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia (ASSET), quale ente pubblico che, ai sensi dell'art. 2 della citata L.r. n. 41/2017, si configura come organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso art. 2 assegna all'Agenzia svariati compiti, fra i quali anche il supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
- il modello organizzativo della Regione Puglia denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" (MAIA), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, così come in seguito modificato e integrato, giusta Deliberazione n. 1974 del 7 dicembre 2020, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di exploration e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- I'art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che i compiti istituzionali assegnati ex lege all'ASSET sono individuati e attribuiti tramite una apposita convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione della Giunta regionale, tra il Direttore del Dipartimento competente e il Direttore generale dell'Agenzia. La suddetta convenzione definisce, tra l'altro: gli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

CONSIDERATO CHE:

la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di fornire supporto nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture di trasporto e a rete, nonché servizi socio-ambientali;

- inoltre, la stessa Legge regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;
- alla luce delle finalità istituzionali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, l'interesse pubblico di cui all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, effettivamente comune ad entrambi e che regge l'attuazione della cooperazione pubblica di cui all'art. 5, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all'esigenza di attuare la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi finalizzati allo sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture turistiche del territorio della Regione Puglia, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici;
- entrambi i soggetti istituzionali non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione
 e, in particolare, sia il Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia che l'ASSET non offrono beni
 e servizi sul mercato;
- è stata preliminarmente verificata l'indisponibilità delle competenti Sezioni regionali in ragione degli attuali carichi di lavoro e dell'insufficienza di personale idoneamente qualificato – a prendere in carico l'esecuzione degli interventi finalizzati allo sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture turistiche del territorio, in relazione ai tempi di attuazione connessi alle scadenze ravvicinate imposte dalla natura delle relative fonti finanziarie.

Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per stipulare una Convenzione ex art. ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA e l'AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture per il turismo della Puglia.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.
L'impatto di genere stimato è:
☐ diretto
☐ indiretto
■ neutro

Copertura Finanziaria D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

A tal fine, il Presidente relatore, di concerto con l'Assessore al Turismo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e), della L.R. n.7/1997 propone alla Giunta:

- 1. **di prendere atto** di tutto quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
- 2. di approvare lo Schema di Convenzione ex art. ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA e l'AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture per il turismo della Puglia, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.
- 3. **di delegare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione.
- 4. **di prendere atto** che gli impegni di natura finanziaria conseguenti alla sottoscrizione dell'allegato Schema di Convenzione saranno assunti con successivi atti, in relazione alle risorse stanziate e approvate nell'ambito dei progetti e delle attività di competenza del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e delle Sezioni ad esso afferenti.
- 5. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento è stato predisposto dal Funzionario Amministrativo Giuseppe Loiodice, in servizio presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, e confermato dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Aldo Patruno.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO Giuseppe Loiodice

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Aldo Patruno L'ASSESSORE AL TURISMO, SVILUPPO E IMPRESA TURISTICA Gianfranco Lopane

IL PRESIDENTE

Michele Emiliano

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell'Assessore Lopane; Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. di prendere atto di tutto quanto illustrato in premessa e che qui si intende integralmente riportato.
- 2. di approvare lo Schema di Convenzione ex art. ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA e l'AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture per il turismo della Puglia, allegato al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.
- 3. **di delegare** il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche di carattere meramente formale qualora fosse necessario in fase di sottoscrizione.
- 4. **di prendere atto** che gli impegni di natura finanziaria conseguenti alla sottoscrizione dell'allegato Schema di Convenzione saranno assunti con successivi atti, in relazione alle risorse stanziate e approvate nell'ambito dei progetti e delle attività di competenza del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e delle Sezioni ad esso afferenti.
- 5. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta ANNA LOBOSCO Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO





ALLEGATO A

Proposta A04 DEL 2022 00027

SCHEMA di

CONVENZIONE EX ART 15 LEGGE n. 241/1990

Per la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture per il turismo della Puglia

TRA

Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, di seguito denominato "Dipartimento", con sede legale in Bari, Lungomare Starita, n. 4, C.F. 80017210727, legalmente rappresentata dal Direttore di Dipartimento, Dott. Aldo Patruno, domiciliato presso la sede del Dipartimento,

E

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede legale in Bari, via G. Gentile, n. 52, codice fiscale 93485840727, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Raffaele Sannicandro, domiciliato presso la sede dell'Agenzia;

di seguito congiuntamente definite "Parti",

Premesso che:

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- con la Legge regionale n. 6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" è stato riconosciuto nello spettacolo e nella cultura una componente fondamentale dell'identità dei nostri territori;
- con la Legge regionale n. 17 del 25/06/2013 "Disposizioni in materia di beni culturali" è stata disciplinata la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale per il potenziamento e il miglioramento della fruizione, della conoscenza e della conservazione di Beni culturali e dello sviluppo del territorio, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;





- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico regionale; presidia la cooperazione territoriale e la valorizzazione turistica; promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l'attrattività del territorio; gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale; gestisce le linee di sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescerne l'attrattività e la competitività nel contesto internazionale; tutela e valorizza il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile pugliese, trasformandolo così da mero centro di costo in una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione; concorre all'attuazione degli obiettivi di intervento selezionati dal PNRR con specifico riferimento alle linee di investimento nell'ambito della strategia M1.C3 "Turismo e Cultura 4.0" per le quali il Ministero della Cultura ha individuato le Regioni come Soggetti attuatori, ovvero per le parti ad esse specificamente delegate dai soggetti beneficiari;
- ai fini di una programmazione strategica di sviluppo culturale che conduca alla costruzione di un modello evolutivo di sviluppo e valorizzazione del Territorio, con Deliberazione n. 543 del 19/3/2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano Strategico regionale della Cultura *PiiiLCulturaInPuglia*, sviluppato su un arco decennale 2017-2026, e, con Deliberazione n. 191 del 14/2/2017, il Piano strategico regionale del Turismo *Puglia 365*, sviluppato su un arco decennale 2016/2025;
- la Legge regionale n. 41 del 02/11/2017 istituisce l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia (ASSET), quale ente pubblico che, ai sensi dell'art. 2 della citata L.r. n. 41/2017, si configura come organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici. Lo stesso art. 2 assegna all'Agenzia svariati compiti, fra i quali anche il supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
- il modello organizzativo della Regione Puglia denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" (MAIA), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, così come in seguito modificato e integrato, giusta Deliberazione n. 1974 del 7 dicembre 2020, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di exploration e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi





sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;

- l'art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che i compiti istituzionali assegnati ex lege all'ASSET sono individuati e attribuiti tramite una apposita convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione della Giunta regionale, tra il Direttore del Dipartimento competente e il Direttore generale dell'Agenzia. La suddetta convenzione definisce, tra l'altro: gli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

Tutto quanto sopra premesso:

- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambe e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- a tal fine, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di fornire supporto nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture di trasporto e a rete, nonché servizi socio-ambientali;
- inoltre, la stessa Legge regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli enti regionali, gli enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l'interesse pubblico di cui all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, effettivamente comune tra le Parti e





che regge l'attuazione della cooperazione pubblica di cui all'art. 5, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all'esigenza di attuare la programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi finalizzati allo sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio della Regione Puglia, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici;

- le due Parti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia il Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia che l'ASSET non offrono beni e servizi sul mercato:
- è stata preliminarmente verificata l'indisponibilità delle competenti Sezioni regionali in ragione degli attuali carichi di lavoro e dell'insufficienza di personale idoneamente qualificato a prendere in carico l'esecuzione degli interventi finalizzati allo sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture turistiche del territorio, in relazione ai tempi di attuazione connessi alle scadenze ravvicinate imposte dalla natura delle relative fonti finanziarie.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.
- 2. Scopo della Convenzione è l'individuazione e lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture per il turismo presenti sul territorio regionale, nonché la realizzazione di progetti specifici di valorizzazione individuati dalla Regione Puglia.

Art. 2 Compiti e responsabilità

- Con la presente Convenzione il Dipartimento e l'ASSET concordano di definire ogni iniziativa utile all'attuazione e implementazione delle azioni finalizzate alla programmazione, progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo della Regione Puglia, nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali direttamente gestiti dalla Regione Puglia attraverso i Poli Biblio-Museali.
- 2. In particolare, il Dipartimento ha il compito e la responsabilità di procedere con la programmazione degli interventi in ambito culturale e turistico e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente i predetti processi, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - a. verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similaria;
 - redazione di progetti, con le indagini geognostiche eventualmente richieste e ogni altra documentazione tecnica necessaria per il rilascio delle prescritte autorizzazioni/approvazioni;
 - esecuzione tecnica degli interventi, provvedendo, in qualità di stazione appaltante, alla predisposizione di bandi e disciplinari di gara, nonché alla nomina dei R.U.P., Direttori dei lavori,





D.E.C. e di altri eventuali profili tecnico-professionali richiesti dalla natura e complessità delle attività affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici.

Art. 3 Responsabili delle attività

- I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per il Dipartimento sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione, il Responsabile delle attività per il Dipartimento sarà il Direttore, mentre per l'ASSET sarà il Direttore Generale.
- 2. I Responsabili della Convenzione quadro individuano, tra il proprio personale dipendente, i componenti del gruppo di lavoro e la realizzazione dei progetti specifici; gli stessi possono integrare il numero dei componenti con ulteriore personale interno e/o esterno, assumendosene l'eventuale onere finanziario, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 4 Movimenti finanziari

- 1. I movimenti finanziari tra i due sottoscrittori della presente Convenzione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di corrispettivi.
- Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad essa allegate.
- 3. Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell'Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge. Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione trale varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dall'apposito Regolamento vigente per l'ASSET.
- 4. Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133 del 6/08/2008.
- 5. Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare il Dipartimento di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Art. 5 Impegni tra le parti

- L'ASSET, per ogni specifica richiesta di attivazione dell'anzidetto supporto tecnico-amministrativo da parte del Dipartimento nel periodo di validità della presente Convenzione, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, si impegna a trasmettere al Dipartimento una "nota informativa" con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui ristori.
- 2. Il Dipartimento provvederà al trasferimento in favore di ASSET di un'anticipazione, entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire fra le





Parti ed in relazione all'avanzamento delle attività. Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.

- 3. L'ASSET potrà avviare le attività dopo la formale accettazione della "nota informativa" o del "disciplinare attuativo" di cui al punto precedente da parte del Dipartimento.
- 4. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa:
 - I. il Dipartimento si impegna a:
 - a) mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto della presente Convenzione;
 - b) delineare indirizzi e direttive ad ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori oggetto della presente convenzione;
 - c) supervisionare il processo di attuazione degli interventi, in stretto coordinamento con ASSET;
 - d) contribuire alla diffusione delle iniziative ed alla promozione degli obiettivi perseguiti;

II. l'ASSET si impegna a:

- a) sviluppare le progettualità di opere, lavori, forniture e servizi di ingegneria e architettura richieste dal Dipartimento attraverso figure professionali esperte in servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi, indagini geognostiche preliminari e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto in tutte le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
- b) in qualità di stazione appaltante, predisporre gare di appalto e mettere a disposizione i R.U.P. tecnici, i Direttori dei lavori, i D.E.C. e gli altri eventuali profili tecnico-professionali richiesti dalla natura e complessità delle attività assegnate dal Dipartimento, dotati di idonee competenze per la conduzione delle operazioni richieste, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici, provvedendo, ove necessario, anche all'acquisizione di forniture, beni e servizi necessari;
- c) effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- d) assicurare la direzione dei lavori quando non diversamente affidata a soggetti terzi;
- e) provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori laddove previsti per gli interventi di cui all'art. 2 della presente Convenzione, anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica;
- f) predisporre report tecnici e rendicontazione dei costi. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute.
- 5. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, forniture, servizi di ingegneria e architettura, consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi o forniture saranno curate, su esplicita richiesta del Dipartimento, direttamente da ASSET che, ai fini della presente Convenzione e per le attività in essa previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così





individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute, che saranno liquidate ad ASSET dal Dipartimento.

6. L'Agenzia garantisce che, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 6 - Risorse finanziarie

- Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Dipartimento, ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.
- 2. Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per forniture, servizi di ingegneria e architettura ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente Convenzione.
- 3. Per le attività previste all'art. 5 della Convenzione, il Dipartimento concorderà con ASSET le somme da impegnare per lavori, forniture e servizi di ingegneria e architettura, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero lavori, forniture e altri servizi di ingegneria e architettura, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative stabilite per le "procedure ad evidenza pubblica", e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dal Dipartimento nei termini ed alle condizioni indicate nella presente Convenzione.
- Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Art. 7 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

- 1. Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del Dipartimento, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le Parti, e comunque in coerenza con i cronoprogrammi di attuazione approvati per le singole opere e servizi in relazione alle disposizioni connesse alle fonti di finanziamento.
- 2. La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione con firma digitale del presente documento e potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.





- 3. È esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.
- 4. Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.
- 5. Le Parti si danno atto e convengono le azioni che dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma riportato nella scheda progetto, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in un momento successivo e puntualmente indicata nell'aggiornamento del citato cronoprogramma, ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura dell'iniziativa.
- 6. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
- 7. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC; la comunicazione di recesso farà salvo il completamento delle attività eventualmente in corso.

Art. 8 - Controversie

- 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.
- 2. In caso di mancato accordo, la risoluzione sarà demandata all'Avvocatura Regionale.

Art. 9 - Trattamento dei dati

- Le Parti si impegnano a rispettare il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- 2. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore.
- 3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 10 - Risultati, informazione al pubblico e pubbliche relazioni

- 1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti.
- 2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.
- 3. La diffusione di informazioni al pubblico in merito alla presente Convenzione può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.





- 4. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
- 5. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.

Art. 11 - Norme finali

- 1. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
- 2. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
- 3. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
- 4. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.
- 5. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - per la Regione Puglia: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
 - per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it.

La presente Convenzione viene sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dal Direttore del Dipartimento Turismo, economia e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Puglia
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della cultura e valorizzazione del territorio

ASSET
Il Direttore Generale

Dott. Aldo Patruno

Ing. Raffaele Sannicandro

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012